



Fondazione Luca Pacioli®

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

Circolare n. 11/2002

Documento n. 19 del 26 giugno 2002

Via G. Paisiello, 24 – 00198 Roma

tel.: 06/85236387 (fax 06/85236390) - c.f.:80459660587

www.fondazioneluca Pacioli.it - fondazioneluca Pacioli@consrag.it

Premessa	Pag.	1
1. Rapporti con precedenti analoghe disposizioni normative	“	2
2. Ambito soggettivo	“	2
3. Ambito oggettivo	“	4
4. Imposta sostitutiva	“	6
5. Perizia giurata di stima	“	7
6. Determinazione delle successive plusvalenze	“	10
7. Rivalutazione ed operazioni straordinarie	“	11
8. Convenienza della rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni	“	12
Prospetto riassuntivo delle modalità di rideterminazione del costo delle partecipazioni non quotate ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001	“	19
Appendice normativa	“	21

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

Premessa

L'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) prevede la facoltà per i contribuenti di rideterminare il costo o valore di acquisto di titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002.

La rideterminazione del costo o valore di acquisto è effettuata sulla base del valore - alla medesima data del 1° gennaio 2002 - della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, corrispondente alla partecipazione ed esplica effetto ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera c) e *c-bis*, del T.U.I.R.. L'operazione è a titolo oneroso, in quanto sul valore della frazione del patrimonio netto è dovuta un'imposta sostitutiva del 4% (per le "partecipazioni qualificate") o del 2% (per le "partecipazioni non qualificate").

In altri termini, l'operazione di rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni consente di limitare l'onere fiscale connesso alle plusvalenze imponibili che potrebbero derivare dalla cessione delle partecipazioni stesse, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva misurata sul patrimonio della società partecipata.

Si evidenzia subito che:

- la nuova disciplina riguarda soltanto le partecipazioni non quotate, siano esse "partecipazioni qualificate" che "partecipazioni non qualificate";
- la nuova disciplina ha una durata temporanea. Il pagamento dell'imposta sostitutiva deve infatti essere eseguito entro la data del 30 settembre 2002;
- il patrimonio alla data del 1° gennaio 2002 deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta in via esclusiva da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ovvero all'elenco dei revisori contabili;
- la rideterminazione riguarda il costo o valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2002 ed esplica effetto - sempre che sia stata pagata l'imposta sostitutiva 4% o 2% entro il 30 settembre 2002 - sulle cessioni delle partecipazioni interessate avvenute a decorrere dalla stessa data del 1° gennaio 2002. Se il contribuente abbia optato per il pagamento delle imposte sui "redditi diversi" di natura finanziaria attraverso un intermediario (regime del "risparmio amministrato" o regime del "risparmio gestito"), l'intermediario terrà conto del costo rideterminato soltanto previa acquisizione di copia della perizia giurata di stima.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia con le circolari n. 12/E del 31 gennaio 2002 e n. 47/E del 5 giugno 2002.

1. Rapporti con precedenti analoghe disposizioni normative

Le nuove disposizioni ripropongono in qualche misura quanto previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'articolo 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, in occasione del riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi. Anche tale ultima disciplina aveva dato ai contribuenti la possibilità di aggiornare il costo di acquisto delle partecipazioni¹.

Vanno sottolineate le seguenti differenze. L'art. 5 della legge finanziaria 2002 riguarda le sole partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sull'intero valore della partecipazione, quale determinato dalla perizia giurata di stima. La precedente disciplina riguardava tutte le partecipazioni, anche quelle quotate. Essa stabiliva l'assoggettamento ad imposizione sostitutiva della sola plusvalenza derivante dal differenziale tra il valore della frazione di patrimonio netto della società partecipata ed il costo storico della partecipazione. Per le partecipazioni non quotate il valore della frazione del patrimonio netto era desumibile o dall'ultimo bilancio o da una perizia giurata di stima.

2. Ambito soggettivo

Hanno facoltà di avvalersi del provvedimento tutti i contribuenti, in possesso alla data del 1° gennaio 2002 di titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, che possano effettuare operazioni suscettibili di generare redditi diversi

1 Cfr. art. 14 del D. Lgs. del 21/11/1997, n. 461:

Comma 6: "Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, per le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo del costo o valore di acquisto, può essere assunto:

a) [.....]

b) [.....]

c) nel caso di titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati il valore alla predetta data della frazione di patrimonio netto della società, associazione od ente rappresentata da tali titoli, quote e diritti, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla medesima data, a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri stabiliti nel decreto legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102."

Comma 9: "Nei casi indicati dalla lettera c) del comma 6, nonché dalla lettera b) del comma 8, è in facoltà dei possessori determinare il valore della frazione di patrimonio netto rappresentato dai titoli, quote o diritti ivi indicati sulla base di una relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. In tal caso il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale ed è indicato, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei redditi della società, associazione od ente, relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e reso noto ai soci, associati e partecipanti che ne fanno richiesta. Se la società o l'ente nel quale è posseduta la partecipazione non è residente nel territorio dello Stato il valore periziato ed i dati identificativi dell'estensore della perizia sono indicati nella dichiarazione dei redditi del possessore. Qualora la relazione giurata di stima sia predisposta per conto della stessa società od ente nel quale è posseduta la partecipazione la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi".

di natura finanziaria soggetti al regime impositivo previsto dall'art. 81 del T.U.I.R.², vale a dire:

- le persone fisiche;
- le società semplici e le società e le associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R.;
- gli enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del T.U.I.R.;
- i soggetti non residenti per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia (che non siano riferibili a stabili organizzazioni).

La nuova disciplina è operante qualunque sia stato il regime prescelto di tassazione dei "redditi diversi" e, quindi, sia per i contribuenti che determinano l'imposta sostitutiva dovuta secondo il regime "dichiarativo" (cfr. art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997), sia per quelli che abbiano optato per il regime del "risparmio amministrato" o per il regime del "risparmio gestito" (cfr. artt. 6 e 7 del medesimo decreto legislativo).

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, non rientrano tra i soggetti destinatari della norma i possessori di partecipazioni relative ad imprese commerciali e i soggetti diversi dalle persone fisiche privi di soggettività tributaria, quali, ad esempio, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, del T.U.I.R.. Inoltre, sono da ritenersi esclusi dall'ambito applicativo dell'articolo 5 della legge n. 448 del 2001: i fondi pensione, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e i fondi d'investimento immobiliare, in quanto anch'essi privi di soggettività ai fini tributari.

Per i soggetti non residenti, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che possono accedere al nuovo regime di rivalutazione soltanto coloro che "[...] realizzano redditi diversi di natura finanziaria imponibili nel territorio dello Stato". Se ne ricava che sono esclusi dall'agevolazione i soggetti non residenti per i quali le plusvalenze non sono imponibili in virtù di apposite previsioni contenute nelle convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione.

Una questione particolare si pone per i contribuenti che abbiano acquisito il possesso della partecipazione in una data successiva al 1° gennaio 2002 per effetto di successione o donazione.

A questo proposito, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che i contribuenti interessati debbono essere possessori dei titoli, quote o diritti a titolo di proprietà, o essere titolari di altro diritto reale sugli stessi (usufrutto o nuda proprietà)³, alla data del 1° gennaio 2002. L'Agenzia ritiene pertanto che, in caso di acquisto di participa-

² L'art. 81 citato considera redditi diversi le plusvalenze realizzate derivanti dalla cessione di partecipazioni, sempre che conseguite al di fuori dell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali.

³ Per la determinazione del valore delle partecipazioni su cui esiste un diritto di usufrutto si rinvia a quanto indicato nella circolare del Ministero delle Finanze n. 16 del 10 maggio 1985, nella quale si afferma che "nei casi di costituzione o cessione di usufrutto e di cessione della nuda proprietà, la percentuale ceduta si calcola sulla base della parte del valore nominale delle relative azioni o quote corrispondente al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà. Il valore dell'usufrutto e della nuda proprietà si determinano secondo i criteri dettati dagli artt. 43 e 45 della legge di registro" (D.P.R. n. 634 del 1972, le cui disposizioni sono state poi trasfuse, con modificazioni negli artt. 46 e 48 del successivo D.P.R. n. 131 del 1986).

zioni per effetto di donazioni o successioni intervenute dopo il 1° gennaio 2002, gli eredi e i donatari non possano essere considerati “possessori” delle partecipazioni a tale data e conseguentemente non possano procedere alla rideterminazione del valore delle partecipazioni ricevute. La successione e la donazione, secondo l’Agenzia, non sono eventi idonei a far retroagire gli effetti traslativi alla data di acquisto da parte del *de cuius* o del donante.

Tale interpretazione presenta margini di opinabilità, sia per quanto concerne la natura giuridica della successione, sia in relazione al regime di tassazione delle plusvalenze nell’ipotesi di passaggio dei titoli partecipativi a seguito di successione o donazione. Poiché l’erede subentra in tutti i diritti e obblighi patrimoniali facenti capo al *de cuius*, quale successore nei rapporti attivi e passivi del suo patrimonio (cfr. art. 1146 codice civile), potrebbe sostenersi che, per effetto della successione, quella stessa facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni alla data del 1° gennaio 2002 insita nel patrimonio del contribuente deceduto risulta trasferita all’erede. D’altronde anche la disciplina tributaria dei redditi diversi prevede che *“nel caso di acquisto per successione si assume come costo il valore definito o in mancanza quello dichiarato agli effetti dell’imposta sulle successioni”* (art. 82, comma 5, T.U.I.R.). Con ciò è stabilito un regime di continuità tra la posizione del *de cuius* e quella dell’erede che pare avvalorare la soluzione di estendere all’erede l’agevolazione in questione.

La stessa continuità fiscale si riscontra nella disciplina di determinazione della plusvalenza tassabile nel caso di partecipazioni acquisite per donazione. E’ previsto infatti che *“nel caso di acquisto per donazione, si assume come costo il costo del donante”* (art. 82, comma 5, del T.U.I.R.)⁴. Anche per tale profilo potrebbe sostenersi la legittimazione del donatario ad avvalersi della speciale disciplina.

Va sottolineato peraltro che l’adozione di tali ultime diverse interpretazioni darebbe luogo ad un contenzioso, considerata la diversa opinione al momento espressa sul punto dall’Agenzia delle Entrate.

3. Ambito oggettivo

Possono formare oggetto della rideterminazione del valore d’acquisto i titoli, le quote o i diritti posseduti dal contribuente al 1° gennaio 2002, non negoziati nei mercati regolamentati, sia italiani che esteri.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che nella nozione di “mercati regolamentati” vanno ricompresi non solo la borsa e il mercato ristretto ma ogni altro mercato disciplinato da disposizioni normative, ossia tutti i mercati regolamentati di cui al D.Lgs. del 23 luglio 1996, n. 415⁵, nonché quelli di Stati appartenenti all’OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno

⁴ L’imposta di successione è stata abrogata dagli artt. 13/17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

⁵ Si veda, altresì, il più recente D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

sede⁶. La rideterminazione riguarda anche:

- le partecipazioni non quotate alla data del 1° gennaio 2002 che siano state ammesse a quotazione in data successiva. Affinché un titolo possa ritenersi “*negoziato in un mercato regolamentato*” è necessario che le azioni risultino effettivamente negoziate nei mercati, non essendo sufficiente che la quotazione sia stata richiesta dalla società o semplicemente disposta dall’autorità di borsa;
- le partecipazioni per le quali sia stata disposta la revoca della negoziazione nei mercati regolamentati, sempreché tale evento sia intervenuto prima della data del 1° gennaio 2002⁷.

L’ambito oggettivo della norma si estende, oltre che alle partecipazioni rappresentate da titoli, quali le azioni, anche alle quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quali le quote di s.r.l.), nonché ai diritti o ai titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, quali i diritti di opzione, i *warrants* e le obbligazioni convertibili in azioni. In ogni caso deve trattarsi di diritti o titoli non quotati, anche se attribuiscono al possessore il diritto di acquistare partecipazioni negoziate nei mercati.

Sempre con riguardo all’ambito oggettivo del provvedimento in esame, si è posto il problema del trattamento da riservare alle eventuali partecipazioni che siano state acquisite, a seguito di delibere di aumento gratuito o a pagamento del capitale, dopo la data del 1° gennaio 2002.

Per quanto riguarda le azioni acquisite a titolo gratuito, si ritiene che la rideterminazione del valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2002 si rifletta anche sulle azioni successivamente acquisite a titolo gratuito, sulla base di quanto disposto dall’art. 82, comma 5, del T.U.I.R. (“*Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio*”). Nella fattispecie, infatti, il “costo originario” delle azioni possedute alla data del 1° gennaio 2002 risulta modificato per legge a seguito dell’applicazione della speciale normativa.

Se, viceversa l’aumento di capitale è a pagamento, si deve distinguere l’ipotesi in cui le nuove azioni siano sottoscritte a seguito dell’acquisto dei diritti di opzione da parte di nuovi investitori, da quella in cui le azioni siano sottoscritte per effetto dell’esercizio del diritto di opzione spettante ai vecchi azionisti sulla base delle azioni possedute.

Per quanto concerne il primo caso, le nuove azioni sottoscritte dopo il 1° gennaio 2002 non possono sicuramente rientrare nell’ambito oggettivo della speciale disciplina, trattandosi di azioni nuove acquisite da soggetti che, alla data del 1° gennaio 2002, non facevano ancora parte della compagine sociale.

⁶ Cfr. C.M. del 24 giugno 1998, n. 165/E.

⁷ Nel caso in cui invece la quotazione anteriormente alla stessa data sia stata sospesa non si può accedere all’agevolazione in esame in quanto il provvedimento di sospensione ha un carattere temporaneo che non incide sulla natura di titolo quotato.

Tenuto conto del tenore letterale della norma e della finalità della stessa, sembrerebbe che debba pervenirsi alla stessa conclusione anche per la seconda ipotesi, di sottoscrizione delle azioni a pagamento dopo il 1° gennaio 2002. Si segnala, tuttavia, che la possibilità di una interpretazione diversa è stata prospettata sul punto dall'Assonime⁸. Sarebbe, pertanto, opportuno che l'Agenzia delle Entrate si pronunciasse in merito.

La rideterminazione del valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2002 può riguardare anche soltanto una parte della complessiva partecipazione posseduta. In questo senso, qualora si sia in possesso di una partecipazione qualificata, è possibile rideterminare il valore anche per la quota parte corrispondente ad una partecipazione non qualificata. In tal caso, però, si dovrebbe comunque corrispondere l'imposta sostitutiva nella misura del 4%. Quest'ultima misura dell'imposta sostitutiva è riferita all'entità dell'intera partecipazione posseduta dal contribuente al 1° gennaio e non già all'entità della partecipazione della quale s'intende adeguare il costo d'acquisto.

Si fa in ultimo presente che - nel caso di rideterminazione del costo per una parte della complessiva partecipazione posseduta - qualora i titoli, le quote o i diritti siano stati acquistati in epoche diverse, ai fini dell'individuazione di quelli per i quali è rideterminato il costo o il valore di acquisto si devono considerare valorizzati i titoli, le quote o i diritti acquisiti per ultimi.

4. Imposta sostitutiva

La rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati ha effetto a condizione che il valore rideterminato sia assoggettato ad una imposta sostitutiva:

- pari al 4% per le partecipazioni che - alla data del 1° gennaio 2002 - risultino qualificate ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del T.U.I.R.;
- al 2% per quelle che, alla medesima data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis) ⁹.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 settembre 2002, compilando la "sezione Erario" del modello F24, con l'indicazione del codice tributo 1808¹⁰ e l'anno d'imposta cui il versamento si riferisce¹¹.

E' possibile rateizzare l'imposta sostitutiva fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 settembre 2002, con l'applicazione di interessi pari

⁸ Cfr. Circolare Assonime n. 39 del 2002.

⁹ Si ricorda, a questo proposito, che per partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati sono:

- qualificate: le partecipazioni rappresentanti una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20%, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 25%;
- non qualificate: le partecipazioni i cui diritti di voto o la partecipazione al capitale o al patrimonio risultano inferiori alle percentuali minime suddette.

al 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Sono applicabili le modalità previste dal Capo III del D.Lgs. n. 241 del 1997 e l'imposta sostitutiva può formare oggetto della c.d. compensazione orizzontale¹².

Per determinare l'aliquota d'imposta da applicare si deve far riferimento esclusivamente all'entità della partecipazione posseduta al 1° gennaio 2002, indipendentemente dalle cessioni effettuate nei dodici mesi precedenti. Ai fini dell'accesso all'agevolazione risulta rilevante esclusivamente il requisito del possesso qualificato o meno delle partecipazioni alla medesima data del 1° gennaio 2002.

5. Perizia giurata di stima

Il costo o il valore d'acquisto delle partecipazioni alla data del 1° gennaio 2002 deve essere determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società, ente o associazione partecipata, calcolato sulla base di una perizia giurata di stima¹³.

La perizia - che deve esprimere il valore effettivo di mercato della società e non un valore minimo¹⁴ - deve essere riferita all'intero patrimonio sociale e redatta esclusivamente da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, con le responsabilità sancite dall'articolo 64 del codice di procedura civile¹⁵. Il regime di responsabilità trova fondamento nella considerazione che la perizia richiede valutazioni estimative anche diverse da quelle espresse dal bilancio, per le quali non sarebbe possibile all'Amministrazione finanziaria di procedere ai necessari controlli secondo le ordinarie procedure¹⁶.

I professionisti debbono effettuare la valutazione del patrimonio netto della società interessata scegliendo il metodo di valutazione da loro ritenuto più idoneo. D'altronde, l'art. 5 della legge n. 448 del 2001 non fornisce in proposito alcuna indicazione, se non quella che il valore periziato deve fare riferimento all'intero patrimonio sociale.

10 Codice tributo 1808 denominato: "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentari".

11 Come indicato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 31 del 31 gennaio 2002.

12 Cfr. artt. 17 e 20 del decreto legislativo citato.

13 Non è sufficiente secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 1, la semplice redazione della perizia, in quanto la stessa deve essere sottoposta a giuramento. Rispetto a quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997 non è possibile utilizzare il valore della frazione di patrimonio netto della società partecipata determinato sulla base delle risultanze contabili.

14 Cfr. la circolare del Ministero delle finanze n. 188 del 16 luglio 1998, nella parte riferita all'art. 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

15 "Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti" (art. 64 del codice di procedura civile).

16 Come è emerso dalle affermazioni presenti nella circolare 188/E/98 in un'identica questione riferita tuttavia alla disciplina transitoria del *capital gain*.

Può essere utile ricordare che la dottrina aziendalistica propone una pluralità di metodi di valutazione. I principali sono i seguenti¹⁷:

- metodo analitico-patrimoniale.
Il valore dell'azienda viene determinato prescindendo dalla sua capacità reddituale. Il patrimonio netto contabile risultante dalla situazione patrimoniale è rettificato ed integrato per tenere conto del valore corrente di tutte le attività e passività nonché del valore delle attività immateriali non rilevate nella situazione patrimoniale di partenza.
- metodo sintetico-reddituale.
Si giunge a determinare il valore dell'azienda attraverso la capitalizzazione del reddito medio normale atteso ad un idoneo tasso di attualizzazione. Il valore dell'azienda non viene determinato direttamente, ma indirettamente sulla base dei flussi prospettici giudicati soddisfacenti.
- metodo misto patrimoniale-reddituale.
Accoglie i principi e i criteri di valutazione propri di ciascuno dei due metodi precedenti e perviene alla determinazione del valore dell'azienda aggiungendo o sottraendo al valore del patrimonio netto rettificato, il valore di avviamento positivo o negativo determinato con procedimento autonomo.
- metodo delle società comparabili (o metodo dei moltiplicatori).
Si perviene alla stima del valore dell'azienda non quotata attraverso al comparazione della stessa con una o più società quotate operanti nello stesso settore e giudicate ad essa omogenee.
- metodo del Market Value Added (MVA).
E' un metodo di valutazione d'azienda che si poggia sul concetto di Economic Value Added (EVA), sulla capacità dell'impresa in oggetto di creare valore dopo aver remunerato tutti i fattori produttivi in maniera soddisfacente.
- metodo finanziario.
Assimila l'azienda ad un investimento a medio-lungo termine determinando il valore della stessa mediante la capitalizzazione dei flussi finanziari netti futuri attesi.

Sia la redazione della perizia, sia il relativo giuramento devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, la redazione della perizia ed il suo giuramento, in scadenza il 30 settembre 2002, devono essere effettuati “[...] comunque prima dell'eventuale cessione della relativa partecipazione” (cfr. circolare n. 12/E del 31 gennaio 2002). Questa limitazione è stata criticata in dottrina, in quanto nell'articolo 5 della legge n. 448 del 2001 si richiede che la predisposizione della perizia sia effettuata prima della cessione della relativa partecipazione unicamente nel caso in cui il contribuente si avvalga di un intermediario ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva. Lo stesso obbligo non è invece previsto per i contribuenti

¹⁷ Cfr. G. Manzana, *Valutazione del valore dell'azienda*, in *Impresa commerciale industriale*, pag. 1537, n. 10/2001.

che assolvano il pagamento dell'imposta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi¹⁸. D'altronde, in quest'ultimo caso l'imposta sul *capital gain* risulterà da determinare e versare, per le cessioni il cui corrispettivo è incassato nel 2002, soltanto nel 2003, ben oltre il termine entro il quale la perizia deve essere comunque predisposta (30 settembre 2002).

L'Agenzia delle Entrate ha accolto queste osservazioni con la circolare n. 47/E del 5 giugno scorso, chiarendo che, considerato che la norma richiede espressamente che la predisposizione della perizia debba essere effettuata prima della cessione della relativa partecipazione esclusivamente con riferimento all'ipotesi in cui il contribuente si avvalga di un intermediario ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva (ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997), detta condizione non è necessaria per i contribuenti che versano l'imposta sui redditi diversi di natura finanziaria in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. *"In quest'ultimo caso, infatti, la predisposizione della perizia necessaria, ai fini della rideterminazione del costo o del valore della partecipazione, può essere effettuata anche entro il termine ultimo del 30 settembre 2002 e quindi in tempo utile per il pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi"*. Con ciò l'Agenzia delle Entrate ha dato una soluzione anche alla situazione di coloro che aveva già ceduto le proprie partecipazioni senza che fosse stata già redatta la perizia e che rischiavano di vedersi contestata la misura della plusvalenza misurata sul valore rideterminato della partecipazione.

In merito al costo della perizia l'articolo 5, comma 5, della legge n. 448 del 2001 specifica che:

- se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società partecipata, l'onere grava su di essa e la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è sostenuta e nei quattro successivi;
- se, al contrario, la perizia è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1° gennaio 2002, il relativo onere risulta a carico dei soci e la spesa è portata in aumento del valore di carico della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

La perizia giurata, i dati dell'estensore della stessa e il codice fiscale della società periziata devono essere conservati dal contribuente, per essere esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, non essendo più necessaria la loro indicazione nella dichiarazione dei redditi della società partecipata¹⁹.

¹⁸ In adozione, quindi, del c.d. "regime della dichiarazione".

¹⁹ Ciò vale anche per le ricevute di pagamento dell'imposta sostitutiva.

6. Determinazione delle successive plusvalenze

La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni - che esplica effetto soltanto se sia stata pagata la prevista imposta sostitutiva del 4% o del 2% entro il 30 settembre 2002 - influenza la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalle cessioni delle partecipazioni stesse avvenute a decorrere dalla stessa data del 1° gennaio 2002.

Tale efficacia si produce però soltanto per i contribuenti che abbiano scelto di assolvere le imposte dovute sui redditi diversi con la dichiarazione dei redditi.

Se le partecipazioni sono state affidate in amministrazione o gestione ad un intermediario e il contribuente si è avvalso dell'intermediario stesso per il pagamento dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate o maturate, è necessario che il contribuente consegni all'intermediario copia della perizia unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata (art. 5, comma 7, della legge n. 448 del 2001). L'intermediario infatti potrà tenere conto del costo o valore rideterminato soltanto se tale documentazione sia stata consegnata prima della cessione delle partecipazioni interessate.

Può essere utile rilevare che l'intermediario non deve invece effettuare alcun controllo circa il pagamento dell'imposta sostitutiva 4% o 2% che rimane adempimento di esclusiva competenza del contribuente interessato, da effettuare entro il termine del 30 settembre 2002.

Nella circolare n. 12/E del 2002, l'Agenzia delle Entrate precisa che il valore rideterminato delle partecipazioni, qualificate e non, può essere utilizzato in caso di cessione a titolo oneroso. Possono essere considerate tali le compravendite²⁰, e le permutate nonché tutti gli atti che comportano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società.

Tale valore rideterminato non è, invece, utilizzabile ai fini della determinazione di redditi di capitale, come nel caso di proventi percepiti per effetto del rimborso di partecipazioni o di altri investimenti aventi natura partecipativa, a seguito di recesso o esclusione del socio o della liquidazione della società²¹. Secondo l'Agenzia è necessario pervenire a questa conclusione tenuto conto che le lettere c) e c-bis) dell'articolo 81 non annoverano il rimborso di partecipazioni tra i presupposti di realizzo di plusvalenze²².

Il nuovo valore periziato non consente il realizzo di minusvalenze da portare in compensazione con eventuali successive plusvalenze (cfr. art. 5, comma 6, della

²⁰ Sia a pronti che a termine.

²¹ Si veda art. 44, comma 3, del T.U.I.R..

²² La interpretazione è stata criticata in dottrina, in quanto interferirebbe di fatto sulle scelte di disinvestimento da parte di coloro che detengono partecipazioni, privilegiando le forme della cessione, produttive di redditi diversi di natura finanziaria, a quelle di recesso, riduzione del capitale esuberante, liquidazione della società di appartenenza, o ancora di restituzione di riserve sovrapprezzo e di riserve di capitali, dalle quali derivano i redditi di capitale (cfr. J. Bloch e L. Sorgato, *Rivalutazione "ad ostacoli" delle partecipazioni non quotate*, in *Corriere Tributario*, pag. 856, n. 10/2002).

legge n. 448 del 2001)²³. Ciò significa che nel caso in cui il costo rideterminato della partecipazione risultasse superiore al prezzo di cessione la differenza negativa non potrebbe essere utilizzata in compensazione di eventuali successive plusvalenze, qualsiasi sia il regime impositivo adottato. Si configura anche per questo profilo una limitazione del beneficio che potrà incidere negativamente sull'appetibilità della speciale disciplina. Un'eventuale vendita successiva a valori inferiori a quelli di perizia finirebbe per rendere tassabile due volte l'operazione, una prima volta in sede di adeguamento del costo e una seconda volta per effetto della non utilizzabilità in compensazione delle minusvalenze realizzate.

7. Rivalutazione ed operazioni straordinarie

La circolare n. 12/E dell'Agenzia delle Entrate illustra in che modo si raccorda l'art. 5 in commento con l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. dell'8 ottobre 1997, n. 358, recante la disciplina del disavanzo derivante da operazioni di fusione e scissione di società.

Tale ultima disposizione prevede che i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione del disavanzo di annullamento delle azioni o quote sono fiscalmente riconosciuti finì a concorrenza delle plusvalenze realizzate dal cedente assoggettate all'imposta sostitutiva sul capital gain nella misura del 25%, ai sensi dell'art. 2 del D.L. del 28 gennaio 1991, n. 27²⁴, nonché quella pari al 27% di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. del 21 novembre 1997, n. 461. A questo proposito, l'Agenzia delle Entrate rileva che la rideterminazione del costo d'acquisto operata in base all'art. 5 in esame *“non ha ad oggetto l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria, in quanto consente soltanto una rideeterminazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al cedente, previo pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi commisurata al valore effettivo della partecipazione al 1° gennaio 2002”*²⁵, mancano pertanto i presupposti per l'applicabilità di alcuna delle imposte indicate nell'art. 6 del D.Lgs. 358/97. Si giunge così ad affermare che: *“il disavanzo da fusione che emerge in capo al cessionario per effetto dell'annullamento delle partecipazioni acquistate da un soggetto che ha proceduto alla rideterminazione ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001, non può essere riconosciuto ai fini fiscali”*.

23 *“L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”*

24 Convertito, con modificazioni, dalla legge del 2 marzo 1991, n. 102.

25 L'imposta sostitutiva disposta dal nuovo regime di rideterminazione del costo non ha ad oggetto una plusvalenza, bensì un valore effettivo.

8. Convenienza della rideterminazione del costo o valore d'acquisto della partecipazione

La rideterminazione del costo delle partecipazioni risulta conveniente quando gli oneri connessi alla rideterminazione stessa siano di importo inferiore all'imposta dovuta sulle plusvalenze di cessione.

L'argomento sarà considerato prendendo distintamente in considerazione l'imposta sulle plusvalenze dovuta sulla base della disciplina vigente e quella dovuta sulla base delle nuove disposizioni che potranno essere emanate in occasione della riforma del sistema fiscale statale.

Disciplina vigente

Per quanto riguarda la rideterminazione del costo, gli oneri da sopportare sono:

1. un costo di perizia;
2. un'imposta sostitutiva che è pari:
 - per le "partecipazioni qualificate", al 4% del relativo valore di stima alla data del 1° gennaio 2002;
 - per le "partecipazioni non qualificate", al 2% del relativo valore di stima alla data del 1° gennaio 2002.

Per quanto riguarda l'imposta dovuta sulle plusvalenze di cessione, secondo la normativa vigente, le plusvalenze (determinate sulla base della differenza tra il valore di realizzo e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, mediante l'applicazione di un'aliquota "secca" pari al 27% per le "partecipazioni qualificate" e al 12,5% per quelle "non qualificate".

Sulla base di tali elementi, è possibile rilevare che la convenienza ad avvalersi della speciale disciplina di rideterminazione del costo delle partecipazioni non quotate si verifica, in prima approssimazione, quando la partecipazione abbia maturato plusvalenze che siano pari ad almeno il 20-25% del costo storico di acquisto. Più precisamente:

- per le "partecipazioni qualificate", l'onere dell'imposta sostitutiva 4% sul valore di stima pareggia l'onere dell'imposta sostitutiva 27% sulla plusvalenza quando, a fronte di un costo storico pari a 100, il valore di realizzo sia pari a 117,5.

Qualora il socio non debba subire spese di perizia (perché la relazione di stima è predisposta per conto della stessa società partecipata), c'è convenienza a rideterminare il costo della partecipazione se il valore periziato e realizzato sia superiore appunto a circa 117,5.

Se il socio al contrario debba subire le spese di perizia (in ipotesi pari al 0,50% del valore di perizia), c'è convenienza a rideterminare il costo della partecipazione se il valore periziato e realizzato sia superiore a 120;

- per le “partecipazioni non qualificate”, l’onere dell’imposta sostitutiva 2% sul valore di stima pareggia l’onere dell’imposta sostitutiva 12,5% sulla plusvalenza quando, a fronte di un costo storico pari a 100, il valore di realizzo sia pari a 119,1.
Qualora il socio non debba subire spese di perizia (perché la relazione di stima è predisposta per conto della stessa società partecipata), c’è convenienza a rideterminare il costo della partecipazione se il valore periziato e realizzato sia superiore appunto a circa 119,1.
Se il socio al contrario debba subire le spese di perizia (in ipotesi pari al 0,50% del valore di perizia), c’è convenienza a rideterminare il costo della partecipazione se il valore periziato e realizzato sia superiore a 125.

Per maggiore chiarezza si propongono due conteggi relativamente alle “partecipazioni qualificate” e due per le “partecipazioni non qualificate”.

PARTECIPAZIONE QUALIFICATA
Valore periziato e realizzato superiore al limite di convenienza

Partecipazione al capitale sociale		30%
Costo d'acquisto della partecipazione		100
Corrispettivo di realizzo della partecipazione		125
Valore di perizia della partecipazione al 1° gennaio 2002		125
Costo perizia		0,625

Imposizione ordinaria:

Plusvalenza imponibile	(125-100)	25
Imposta sostitutiva sulla plusvalenza	(25 x 27%)	6,75
Onere complessivo		6,75

Imposizione sostitutiva:

Perizia a carico del socio		
Plusvalenza imponibile	[125-(100+0,625)]	24,375
Imposta sostitutiva per la ridetermin. costo	(125 x 4%)	5
Imposta sostitutiva sulla plusvalenza	(125-125)	-
Imposta complessiva		5
Onere complessivo	(5+0,625)	5,625
Perizia a carico della società		
Plusvalenza imponibile	(125-100)	25
Imposta sostitutiva per la ridetermin. costo	(125 x 4%)	5
Imposta sostitutiva sulla plusvalenza	(125-125)	-
Imposta complessiva		5
Onere complessivo		5

PARTECIPAZIONE QUALIFICATA
Valore periziato e realizzato inferiore al limite di convenienza

Partecipazione al capitale sociale		30%
Costo d'acquisto della partecipazione		100
Corrispettivo di realizzo della partecipazione		115
Valore di perizia della partecipazione al 1° gennaio 2002		115
Costo perizia		0,575

Imposizione ordinaria:

Plusvalenza imponibile	(115-100)	15
Imposta sostitutiva sulla plusvalenza	(15 x 27%)	4,05
Onere complessivo		4,05

Imposizione sostitutiva:

Perizia a carico del socio		
Plusvalenza imponibile	[115-(100+0,575)]	14,425
Imposta sostitutiva per la ridetermin. costo	(115 x 4%)	4,6
Imposta sostitutiva sulla plusvalenza	(115-115)	-
Imposta complessiva		4,6
Onere complessivo	(4,6+0,575)	5,175
Perizia a carico della società		
Plusvalenza imponibile	(115-100)	15
Imposta sostitutiva per la ridetermin. costo	(115 x 4%)	4,6
Imposta sostitutiva sulla plusvalenza	(115-115)	-
Imposta complessiva		4,6
Onere complessivo		4,6

PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA

Valore periziato e realizzato superiore al limite di convenienza

Partecipazione al capitale sociale		10%
Costo d'acquisto della partecipazione		100
Corrispettivo di realizzo della partecipazione		130
Valore di perizia della partecipazione al 1° gennaio 2002		130
Costo perizia		0,65

Imposizione ordinaria:

Plusvalenza imponibile	(130-100)	30
Imposta sostitutiva sulla plusvalenza	(30 x 12,5%)	3,75
Onere complessivo		3,75

Imposizione sostitutiva:

Perizia a carico del socio

Plusvalenza imponibile	[130-(100+0,65)]	29,35
Imposta sostitutiva per la ridetermin. costo	(130 x 2%)	2,6
Imposta sostitutiva sulla plusvalenza	(130-130)	-
Imposta complessiva		2,6
Onere complessivo	(2,6+0,65)	3,25

Perizia a carico della società

Plusvalenza imponibile	(130-100)	30
Imposta sostitutiva per la ridetermin. costo	(130 x 2%)	2,6
Imposta sostitutiva sulla plusvalenza	(130-130)	-
Imposta complessiva		2,6
Onere complessivo		2,6

PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA

Valore periziato e realizzato inferiore al limite di convenienza

Partecipazione al capitale sociale		10%
Costo d'acquisto della partecipazione		100
Corrispettivo di realizzo della partecipazione		115
Valore di perizia della partecipazione al 1° gennaio 2002		115
Costo perizia		0,575

Imposizione ordinaria:

Plusvalenza imponibile	(115-100)	15
Imposta sostitutiva sulla plusvalenza	(15 x 12,5%)	1,875
Onere complessivo		1,875

Imposizione sostitutiva:

Perizia a carico del socio

Plusvalenza imponibile	[115-(100+0,575)]	14,425
Imposta sostitutiva per la ridetermin. costo	(115 x 2%)	2,3
Imposta sostitutiva sulla plusvalenza	(115-115)	-
Imposta complessiva		2,3
Onere complessivo	(2,3+0,575)	2,875

Perizia a carico della società

Plusvalenza imponibile	(115-100)	15
Imposta sostitutiva per la ridetermin. costo	(115 x 2%)	2,3
Imposta sostitutiva sulla plusvalenza	(115-115)	-
Imposta complessiva		2,3
Onere complessivo		2,3

Gli schemi proposti confermano che il calcolo di convenienza ad avvalersi della speciale disciplina dipende essenzialmente dalla misura percentuale della plusvalenza rispetto al costo di acquisto della partecipazione.

Come già detto, è sufficiente una plusvalenza superiore al 20-25% (leggermente inferiore per le partecipazioni qualificate rispetto alle partecipazioni non qualificate) per avere convenienza all'applicazione della disciplina di rideterminazione del costo delle partecipazioni. Per plusvalenze inferiori risulterebbe conveniente conservare l'ordinario regime di tassazione delle plusvalenze.

La valutazione di cui si è detto è riferita al caso della cessione della partecipazione effettuata in un termine breve, ad un prezzo di realizzo coincidente con il valore di stima. Nel caso in cui il proprietario preveda di cedere la partecipazione in un momento successivo, il calcolo deve essere modificato in funzione degli interessi impliciti, dovuti al pagamento anticipato dell'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo rispetto al momento di realizzo della partecipazione.

Nuova disciplina della riforma fiscale

Sempre con riferimento al caso in cui il contribuente preveda di cedere la partecipazione in un periodo non breve, è utile segnalare che la valutazione di convenienza dovrebbe tenere conto anche delle modificazioni che potranno essere introdotte dalla riforma del sistema fiscale statale in corso di definizione²⁶.

Poiché la rideterminazione del costo delle partecipazioni risulta conveniente quando gli oneri connessi alla rideterminazione stessa siano di importo inferiore all'imposta dovuta sulle plusvalenze di cessione, in questo caso gli oneri per la rideterminazione del costo (costo di perizia; imposta sostitutiva del 4% per le "partecipazioni qualificate", del 2% per le "partecipazioni non qualificate") vanno confrontati con le imposte che si prevede di dover pagare una volta entrate in vigore le nuove disposizioni portate dalla riforma.

Si ricorda in proposito che il disegno di legge delega prevede l'introduzione della nuova imposta sul reddito (IRE), destinata a prendere il posto dell'attuale IRPEF. La nuova imposta personale si articola su due sole aliquote: una del 23% per redditi inferiori ai 100 mila euro e una del 33% per i redditi superiori. Sarà prevista un'area di esenzione per i redditi minori, corrispondenti al livello minimo vitale.

Gli utili percepiti e le plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio dell'impresa, su partecipazioni societarie qualificate concorreranno in parte alla formazione del reddito imponibile a IRE. Restano esclusi invece dalla base imponibile utili e plu-

²⁶ Il disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale statale è stato approvato il 20 dicembre 2001 dal Governo e presentato alla Camera il successivo 28 dicembre 2001. Il disegno di legge è attualmente, in seconda lettura, all'esame del Senato (atto Senato n. 1396). Una volta approvata la legge di delega, la riforma dovrà essere attuata con più decreti legislativi, da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di delega.

svalenze derivanti da partecipazioni non qualificate²⁷, realizzati sempre al di fuori dell'esercizio d'impresa dai soggetti IRE, in quanto assoggettati ad una imposta sostitutiva nella misura del 12,5%²⁸.

Come può rilevarsi, la disciplina della riforma ancora non è completa. Potrà essere conosciuta negli elementi di dettaglio soltanto dopo la emanazione dei previsti decreti delegati. Va pure tenuto conto che il sistema delineato dalla legge di delega è destinato ad essere integralmente realizzato soltanto alla fine della legislatura, con l'adozione nel frattempo di interventi parziali.

Preso atto di tale oggettiva incertezza della disciplina di riforma, sulla base degli elementi finora noti è possibile fare le seguenti previsioni:

- per le “partecipazioni qualificate”, se si ipotizza un concorso all'imponibile IRE del 50% della plusvalenza realizzata, con riferimento ad un'aliquota marginale IRE del 33% l'onere dell'imposta sostitutiva 4% sul valore di stima dovrebbe risultare pareggiato quando, a fronte di un costo storico pari a 100, il valore di realizzo sia pari a 132.
Qualora il socio non debba subire spese di perizia (perché la relazione di stima è predisposta per conto della stessa società partecipata), c'è convenienza a rideterminare il costo della partecipazione se il valore periziato e realizzato sia superiore appunto a circa 132.
Se il socio al contrario debba subire le spese di perizia (in ipotesi pari al 0,50% del valore di perizia), c'è convenienza a rideterminare il costo della partecipazione se il valore periziato e realizzato sia superiore a 137,5.
- per le “partecipazioni non qualificate”, considerato che il trattamento fiscale delle plusvalenze dovrebbe rimanere sostanzialmente invariato rispetto alla vigente disciplina, resterebbe confermato quanto riferito poco sopra.
L'onere dell'imposta sostitutiva 2% sul valore di stima pareggia l'onere dell'imposta sostitutiva 12,5% sulla plusvalenza quando, a fronte di un costo storico pari a 100, il valore di realizzo sia pari a 119,1.
Qualora il socio non debba subire spese di perizia (perché la relazione di stima è predisposta per conto della stessa società partecipata), c'è convenienza a rideterminare il costo della partecipazione se il valore periziato e realizzato sia superiore appunto a circa 119,1. Se il socio al contrario debba subire le spese di perizia (in ipotesi pari al 0,50% del valore di perizia), c'è convenienza a rideterminare il costo della partecipazione se il valore periziato e realizzato sia superiore a 125.

27 La delega per la riforma fiscale prevede anche un'ampia riforma della tassazione delle attività finanziarie volta all'omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, superando l'attuale distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi, fonte di indesiderate segmentazioni di mercato e adottando un'unica categoria di redditi finanziari, con un'incisiva revisione del T.U.I.R.

28 L'intero sistema di tassazione dei redditi di natura finanziaria si conformerà, a prescindere dalla loro fonte, durata o tipologia, all'attuale sistema di tassazione dei titoli pubblici, con la scomparsa, tra l'altro, dell'aliquota del 27% e la riduzione delle imposte su alcuni strumenti finanziari, quali ad es. depositi e conti correnti e obbligazioni di durata inferiore a 18 mesi.

Alla luce di tali prime valutazioni, può concludersi che, nella prospettiva della riforma fiscale, il possessore di partecipazioni qualificate potrebbe decidere di anticipare l'imposta sostitutiva del 4% per la rideterminazione del costo della propria partecipazione soltanto nel caso in cui preveda di realizzare una plusvalenza che sia superiore al costo almeno del 35-40%.

Se le partecipazioni fossero non qualificate, una convenienza a pagare l'imposta sostitutiva si verificherebbe soltanto nel caso in cui si preveda di realizzare una plusvalenza che sia superiore al costo almeno del 20-25%.

Sotto altro profilo, va evidenziato che le norme della legge di delega prevedono un trattamento differenziato delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate:

- per le persone fisiche, le plusvalenze sono incluse parzialmente nell'imponibile soggetto a IRE;
- per le società, le plusvalenze sono del tutto esenti.

Proprio questa differenza indurrebbe a detenere le partecipazioni non direttamente ma per il tramite di una società *holding*, in modo da evitare ogni tassazione nel caso di cessione delle partecipazioni. L'art. 5 della legge n. 448 del 2001, consentendo di rivalutare le partecipazioni non quotate, appare utile per consentire ai soci di conferire o vendere le proprie azioni alla *holding*²⁹.

²⁹ Cfr. M. Piazza, *Più convenienza per le holding*, in *Il Sole 24 Ore*, del 1° giugno 2002, pag. 18.

*Prospetto riassuntivo
delle modalità di rideterminazione del costo delle partecipazioni non quotate
ai sensi dell'art.5 della legge n. 448 del 2001*

Oggetto della disciplina

Per le partecipazioni non quotate, qualificate e non, possedute alla data dell'1/1/2002, in luogo del costo o del valore d'acquisto, può essere assunto "...il valore alla data dell'1/1/2002 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi."

Modalità applicative

Il valore periziato costituisce la base imponibile su cui calcolare l'imposta sostitutiva nella misura rispettivamente del:

- 4% per le "partecipazioni qualificate";
- 2% per le "partecipazioni non qualificate".

Modalità di versamento dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva può essere versata entro il 30 settembre 2002 in un'unica soluzione, oppure rateizzata fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

Ulteriori aspetti della disciplina

- la nuova disciplina ha una durata temporanea. Il pagamento dell'imposta sostitutiva deve essere eseguito entro la data del 30 settembre 2002;
- il valore della perizia deve riguardare l'intero patrimonio sociale;
- la perizia ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 settembre 2002;
- il patrimonio alla data del 1° gennaio 2002 deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta in via esclusiva da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ovvero all'elenco dei revisori contabili;
- la perizia, i dati identificativi del perito, il codice fiscale della società periziata e le ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dall'amministrazione finanziaria. Non è prevista l'indicazione del valore di perizia sull'Unico della società partecipata;

- la spesa per la perizia, se sostenuta dalla stessa società periziata, è deducibile dal reddito d'impresa di quest'ultima in quote costanti nell'esercizio in cui è sostenuta e nei quattro successivi;
- qualora la perizia sia predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data dell'1° gennaio 2002, la relativa spesa va ad incrementare il valore della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascun possessore;
- la rideterminazione riguarda il costo delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2002 ed esplica effetto - sempre che sia stata pagata l'imposta sostitutiva 4% o 2% entro il 30 settembre 2002 - sulle cessioni delle partecipazioni interessate avvenute a decorrere dalla stessa data del 1° gennaio 2002. Se il contribuente abbia optato per il pagamento delle imposte sui redditi diversi di natura finanziaria attraverso un intermediario (regime del "risparmio amministrato" o regime del "risparmio gestito"), l'intermediario terrà conto del costo rideterminato soltanto previa acquisizione di copia della perizia giurata di stima, unitamente ai dati identificativi del perito e al codice fiscale della società periziata;
- l'assunzione del valore di perizia quale valore di acquisto non può consentire il realizzo di minusvalenze utilizzabili per compensare le plusvalenze da successiva cessione di altre partecipazioni.

Appendice normativa

- Art. 5 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”;
- Artt. 5, 6, 7 e 14 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461: “Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell’articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
- Art. 6 del D. Lgs. Del 8 ottobre 1997, n. 358: “Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazione di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni”;
- Circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002 dell’Agenzia delle Entrate;
- Circolare n. 12/E del 30 gennaio 2002 dell’Agenzia delle Entrate;
- Circolare n. 47/E del 5 giugno 2002 dell’Agenzia delle Entrate.

Legge 28 dicembre 2001, n. 448

**"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)"**

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, Suppl. Ordinario n. 285.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 5.

*(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate
nei mercati regolamentati)*

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonchè nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1° gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.
3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonchè alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.
5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei

quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1° gennaio 2002, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata.

D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

“Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”

(G.U. 03-01-1998, n. 2, Supplemento ordinario)

TITOLO II

Disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi

Art. 5. - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, al netto delle relative minusvalenze, determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo unico n. 917 del 1986, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'eventuale imposta sostitutiva pagata, fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicate nella predetta lettera c) del comma 1 dell'articolo 81, è portata in detrazione dall'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma. [1]
2. I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento.
3. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei predetti redditi. L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 6.
4. Le imposte sostitutive di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposte mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione.
5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, percepiti o sostenuti da:
 - a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. [2]

b) [3]

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il con-
tenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in
materia di imposte sui redditi [4].

Note:

- 1 Comma modificato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, a decorrere dal 1° luglio 1998.
2 Lettera sostituita dall'art. 10, comma 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla
L. 23 novembre 2001, n. 409; tale disposizione si applica ai redditi di capitale divenuti esigibili, nonché alle
plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2002.
3 L'art. 10, comma 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001,
n. 409 ha sostituito con l'attuale lettera a), le originarie lettere a) e b); tale disposizione si applica ai redditi
di capitale divenuti esigibili, nonché alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria realiz-
zati a decorrere dal 1° gennaio 2002.
4 Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259.

**Art. 6. - Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusva-
lenza o altro reddito diverso realizzato**

1. Il contribuente ha facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di
cui all'articolo 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere c-
bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dall'articolo 3, comma 1, con esclusione di quelle relative a
depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o
in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri
soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze. Per
le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ai sensi
della predetta lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico n. 917 del
1986, nonché per i differenziali positivi e gli altri proventi realizzati mediante i
rapporti di cui alla lettera c-quater) del citato comma 1 dell'articolo 81 o i rap-
porti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma 1, l'opzione
può essere esercitata sempreché intervengano nei predetti rapporti o cessioni,
come intermediari professionali o come controparti, i soggetti indicati nel prece-
dente periodo del presente comma, con cui siano intrattenuti rapporti di custo-
dia, amministrazione, deposito. [1]
2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata con comunicazione sottoscritta conte-
stualmente al conferimento dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto cor-
rente o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta;
per i rapporti di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 81 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i rapporti e le cessioni di cui alla let-
tera c-quinquies) del medesimo comma 1 dell'articolo 81, del testo unico n. 917
del 1986, come modificato dall'articolo 3, comma 1, l'opzione può essere eserci-
tata anche all'atto della conclusione del primo contratto nel periodo d'imposta

da cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione ha effetto per tutto il periodo d'imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze [2], da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo. Per i soggetti non residenti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari, anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. La predetta rinuncia può essere esercitata anche dagli intermediari non residenti relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attività finanziarie di terzi; in tal caso gli intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 e nominano quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di cui al comma 1 [3].

3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono richiederle al contribuente, anteriormente all'effettuazione delle operazioni; il contribuente comunica al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta i dati e le informazioni richieste, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1 sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore è effettuato esclusivamente a carico del contribuente con applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta [4].
4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati o rapporti appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti.
5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito le minusvalenze, perdite o

differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 4, comma 1. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.

6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché ad un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti [5].
7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 o di loro trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per il calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al precedente articolo, si assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il comma 12, sulla base di apposita certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.
8. L'opzione non può essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'articolo 7, siano superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1. Se il superamento delle percentuali è avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 si applica il comma 7. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in

grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione [6].

9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente una attestazione dei versamenti entro il mese di marzo dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati [7].
10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta dal quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite le modalità di effettuazione di tale comunicazione [7].
11. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi [8].
12. [9]

Note:

- 1 Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vedi il D.M. 2 giugno 1998.
- 2 Per le modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione in materia di imposte sostitutive, vedi il D.M. 22 maggio 1998.
- 3 Comma modificato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, a decorrere dal 1° luglio 1998.
- 4 Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259.
- 5 Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, a decorrere dal 1° luglio 1998.
- 6 Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 2, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259.
- 7 Comma modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, a decorrere dal 1° luglio 1998, e successivamente dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con riferimento ai versamenti dell'imposta sostitutiva relativi alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2000.
- 8 Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259.
- 9 Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, con la decorrenza e le modalità previste dai commi 2 e 3 dello stesso art. 9.

Art. 7. - Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio [1]

1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.
2. Il contribuente può optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e può essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo.
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle imposte sui redditi, nonché all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 all'articolo 5. Sui redditi di capitale derivanti dalle attività finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
 - a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; [2]
 - b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria sia soggetto diverso dal gestore quest'ultimo attesta la sussistenza delle condizioni ivi indicate per ciascun mandante;
 - c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto n. 600 del 1973;
 - d) le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'articolo 27 del medesimo decreto, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in società estere non negoziate in mercati regolamentati;
 - e) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'articolo 8, comma 5.

4. Il risultato maturato della gestione è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo articolo 8, nonché da fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato è computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito.
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo d'imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti non negoziati in mercati regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze [3], sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione del presente comma [4].
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'articolo 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo [5].
8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute, certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 ed al comma 1 del presente articolo, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui al precedente comma 2, ai fini della determinazione del risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, è considerato il valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione previsti al comma 5.

9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti.
10. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 è prelevata dal soggetto gestore ed è versata al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stato revocato il mandato di gestione. Il soggetto gestore può effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa è versata; nelle ipotesi previste al comma 8 il soggetto gestore può sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta [6].
12. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle società ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta dichiarazione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta. Le modalità di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602. [7]
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 e al comma 1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 o del comma 10 del presente articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo è maturato.
14. L'opzione non può essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nel-

l'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'articolo 6, siano superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera a). Se il superamento delle percentuali è avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 si applica il comma 9. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione [8].

15. [9]

16. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi [10].

17. Con il decreto di approvazione dei modelli cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12 [11].

Note:

1 Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vedi il D.M. 22 maggio 1998.

2 Lettera modificata dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.

3 Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vedi il D.M. 9 giugno 1998.

4 Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, a decorrere dal 1° luglio 1998.

5 Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. c), n. 2, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, a decorrere dal 1° luglio 1998.

6 Comma modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), n. 1, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, a decorrere dal 1° luglio 1998, e successivamente dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.

7 Comma modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), n. 2, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, a decorrere dal 1° luglio 1998, e successivamente dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.

8 Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 1, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259.

9 Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. c), D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, con la decorrenza e le modalità previste dai commi 2 e 3 dello stesso art. 9.

10 Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259.

11 Comma sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. b), n. 3, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, a decorrere dal 1° luglio 1998.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie

Art. 14. - Regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi.

1. Le disposizioni degli articoli 1, 8, comma 5, e 12 si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

nonché agli utili derivanti dalla partecipazione a società od enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui è deliberata la distribuzione a partire dalla predetta data. Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili la cui prima emissione avviene a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le obbligazioni e titoli simili la cui prima emissione è avvenuta anteriormente, le disposizioni dell'articolo 13 si applicano agli interessi e altri proventi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sempreché la vita residua del titolo alla predetta data sia superiore a due anni.

2. In deroga al comma 1 le disposizioni dei commi 1 e 10 dell'articolo 12 si applicano agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, con esclusione delle cambiali finanziarie, emessi a partire dalla data del 30 giugno 1997 da società od enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, sempreché detti interessi e proventi siano divenuti esigibili successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti, nonché per i certificati di deposito e di buoni fruttiferi emessi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti a tale ultima data. Continuano ad applicarsi le esenzioni previste per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni degli articoli da 3 a 6 si applicano alle plusvalenze, minusvalenze e agli altri redditi diversi realizzati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto [1].
5. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 82 del predetto testo unico n. 917 del 1986, il costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere adeguato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sulla base della variazione intervenuta fino al 30 giugno 1998.
6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, per le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo del costo o valore di acquisto, può essere assunto:
 - a) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in mercati regolamentati italiani, indicati nella citata lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del predetto testo n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore risultante dalla media aritmetica dei

- prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente alla predetta data;
- b) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in mercati regolamentati, indicati nella stessa lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del predetto testo unico n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dei titoli, quote o diritti, negoziati esclusivamente in mercati regolamentati esteri, indicati nella lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del medesimo testo unico n. 917 del 1986, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente alla predetta data a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri stabiliti nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102;
 - c) nel caso dei titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati il valore alla predetta data della frazione del patrimonio netto della società, associazione od ente rappresentata da tali titoli, quote e diritti, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla medesima data, a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri stabiliti nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102.
7. Il valore assunto a riferimento per l'applicazione dell'imposta sostitutiva indicata nel precedente comma è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'imposta sostitutiva è versata entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998 [2].
- 7-bis. In deroga al comma 7, qualora il valore delle partecipazioni di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia determinato ai sensi delle lettere b) e c) del comma 6, l'imposta sostitutiva determinata con i criteri dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, è applicata dagli intermediari indicati nell'articolo 6, comma 1, del presente decreto su opzione del possessore da esercitare entro il 30 settembre 1998. Gli intermediari prelevano l'imposta sostitutiva dovuta dal possessore entro il mese di ottobre 1998 e ne effettuano il versamento entro il giorno 15 del mese successivo. Non sussistono in tal caso gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 10 [3].
8. Per le partecipazioni già possedute alla data del 28 gennaio 1991, in luogo del costo o valore di acquisto, nonché del valore determinato sulla base dei commi precedenti, può essere assunto:
- a) nel caso dei titoli, quote o diritti negoziati in mercati regolamentati, il valore risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nel corso del-

- l'anno 1990 dalla borsa di valori di Milano o, in difetto, dalle borse presso cui i titoli od i diritti erano in tale periodo negoziati;
- b) nel caso degli altri titoli, quote o diritti, il valore alla data del 28 gennaio 1991 della frazione del patrimonio netto della società, associazione od ente rappresentata da tali titoli, quote e diritti, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla predetta data.
9. Nei casi indicati dalla lettera c) del comma 6, nonché dalla lettera b) del comma 8, è in facoltà dei possessori determinare il valore della frazione di patrimonio netto rappresentato dai titoli, quote o diritti ivi indicati sulla base di una relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. In tal caso il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale ed è indicato, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei redditi della società, associazione od ente, relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e reso noto ai soci, associati e partecipanti che ne fanno richiesta. Se la società o l'ente nel quale è posseduta la partecipazione non è residente nel territorio dello Stato il valore periziato ed i dati identificativi dell'estensore della perizia sono indicati nella dichiarazione dei redditi del possessore. Qualora la relazione giurata di stima sia predisposta per conto della stessa società od ente nel quale è posseduta la partecipazione la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi [4].
10. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze e degli altri proventi ed oneri indicati nelle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, per i titoli, i certificati, i diritti, le valute estere, i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, gli strumenti finanziari, rapporti o crediti posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il costo o valore di acquisto è quello risultante da documentazione di data certa, anche proveniente dalle scritture contabili dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7. Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze e gli altri proventi divenuti imponibili per effetto del presente decreto, in luogo del costo o valore di acquisto, può essere assunto [5]:
- a) nel caso dei titoli, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari e rapporti, negoziati in mercati regolamentati, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto presso i mercati regolamentati italiani ovvero, per quelli negoziati esclusivamente in mercati regolamentati esteri, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati negli ultimi cinque giorni lavorativi dello stesso mese presso i medesimi mercati regolamentati [6];
- b) nel caso dei titoli, certificati, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari e rapporti, non negoziati in mercati

regolamentati, nonché per i crediti, il valore alla data di entrata in vigore del presente decreto risultante da apposita relazione di stima, la quale può essere effettuata, oltre che dai soggetti indicati nel comma 9, anche dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 [7].

11. Per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattenuti con intermediari diversi dalla Banca d'Italia, l'imposta sostitutiva è applicata dagli intermediari di cui all'articolo 6, comma 1, anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 1998, con effetto dal 1 luglio 1998. L'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate e sugli altri redditi conseguiti entro il 31 ottobre 1998, anche per effetto di rapporti sorti dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 1998, dai contribuenti che non hanno rinunciato al regime previsto nel predetto articolo 6, è liquidata dai citati intermediari entro il mese successivo a tale data, ed è versata entro il 15 dicembre 1998. A tal fine il contribuente fornisce al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione della plusvalenza imponibile e costituire, in favore di tale soggetto, apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta [8].
12. Le disposizioni dell'articolo 10 e del comma 1, lettera a), dell'articolo 11 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni delle altre lettere del predetto comma 1 dell'articolo 11 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [9].
13. [10]

Note:

- 1 Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. d), n. 1, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, a decorrere dal 1° luglio 1998.
- 2 Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, a decorrere dal 1° luglio 1998.
- 3 Comma inserito dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, a decorrere dal 1° luglio 1998.
- 4 Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, a decorrere dal 1° luglio 1998.
- 5 Alinea modificato dall'art. 4, comma 1, lett. d), n. 1, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, a decorrere dal 1° luglio 1998.
- 6 Lettera modificata dall'art. 4, comma 1, lett. d), n. 2, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, a decorrere dal 1° luglio 1998.
- 7 Lettera modificata dall'art. 4, comma 1, lett. d), n.3, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, a decorrere dal 1° luglio 1998.
- 8 Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, a decorrere dal 1° luglio 1998.
- 9 Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. d), n. 3, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, a decorrere dal 1° luglio 1998.
- 10 Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. d), D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, con la decorrenza e le modalità previste dai commi 2 e 3 dello stesso art. 9.

D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358

“Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni”

(G.U. 24-10-1997, n. 249, Serie Generale)

CAPO I

Disposizioni in materia di operazioni di riorganizzazione delle attività produttive

Art. 6. - Regime dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di società

1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento o da concambio derivanti da operazioni di fusione o scissione di società si considerano fiscalmente riconosciuti se assoggettati all'imposta sostitutiva indicata nell'articolo 1. L'incremento di patrimonio netto a fronte del disavanzo da concambio si considera formato con utili di cui all'articolo 41, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
2. I maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento delle azioni o quote si intendono fiscalmente riconosciuti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, fino a concorrenza dell'importo complessivo netto:
 - a) delle plusvalenze, diminuite delle eventuali minusvalenze, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 1991, n. 102, concernente le modalità di applicazione della imposta sostitutiva, nonché ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o che sono state assoggettate ad imposta sostitutiva ai sensi del presente decreto; [1]
 - b) dei maggiori e dei minori valori, rispetto ai relativi valori di acquisizione, derivanti dalla cessione delle azioni o quote, che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente;
 - c) delle svalutazioni nonché delle rivalutazioni delle azioni o quote che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo, nemmeno in caso di successivo realizzo.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, la società incorporante o beneficiaria deve documentare i componenti positivi e negativi di reddito relativi alle azioni o quote annullate, realizzate dalla società stessa e dai precedenti possessori.
4. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 devono chiederne l'applicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui ha effetto la fusione o la scissione. Restano ferme, in caso contrario, le disposizioni in materia di fusioni e di scissioni di società attualmente vigenti.

Note:

1 Lettera modificata dall'art. 7, comma 4, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, a decorrere dal 1° luglio 1998.

Circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002

OGGETTO: Risposte a quesiti.

2. RIDETERMINAZIONE DEL COSTO DI PARTECIPAZIONI E TITOLI

2.1. *Rideterminazione parziale*

D. Si chiede se un contribuente che possieda alla data del 1° gennaio 2002 una partecipazione qualificata in una società non quotata:

- a) possa adeguare soltanto una parte della partecipazione posseduta, nei limiti della percentuale di una quota non qualificata, assoggettando il valore della medesima all'imposta sostitutiva nella misura del 2 per cento;
- b) e se, in tal caso, le quote o azioni per le quali viene rideterminato il costo o il valore di acquisto si considerano acquisite per ultime ai fini dell'applicazione dell'articolo 81, comma 1-bis, del T.U.I.R..

R. Il contribuente, che possiede alla data del 1° gennaio 2002 una partecipazione qualificata in una società non quotata, può procedere alla rideterminazione del costo anche soltanto per una parte della partecipazione posseduta. Tuttavia l'aliquota applicabile è sempre quella del 4 per cento, in quanto la norma, al fine dell'individuazione della partecipazione qualificata, fa riferimento all'intera partecipazione detenuta alla data del 1° gennaio 2002 e non alla partecipazione della quale si intende adeguare il costo di acquisto.

La partecipazione sulla quale è dovuta l'imposta sostitutiva si considera acquisita il 1° gennaio 2002, indipendentemente dalla data del pagamento dell'imposta. Pertanto, nell'ipotesi in cui in data successiva non siano state acquisite altre partecipazioni, si considera ceduta per prima la partecipazione il cui valore o costo di acquisto è stato rivalutato.

2.2 *Rilevanza delle cessioni effettuate nei dodici mesi precedenti*

D. Si chiede di chiarire se, ai fini della definizione del possesso qualificato per l'individuazione dell'aliquota d'imposta dovuta (2 per cento o 4 per cento), si devono assumere le quote o azioni possedute alla data del 1° gennaio 2002, ovvero assumono rilevanza anche le cessioni effettuate nei dodici mesi precedenti a tale data.

R. Per la definizione della partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del T.U.I.R. occorre fare riferimento esclusivamente alla partecipazione detenuta alla data del 1° gennaio 2002, senza tener conto delle cessioni effettuate nei dodici mesi precedenti. Ciò in quanto la rideterminazione del valore della partecipazione non costituisce una fattispecie assimilabile alle cessioni a titolo oneroso e la norma richiede la verifica del possesso qualificato o meno ad una data prestabilita.

2.3 *Partecipazioni acquisite per effetto di donazioni o successioni*

D. Si chiede se possa usufruire della rideterminazione del valore delle partecipazioni, il soggetto che ha ricevuto in donazione ovvero in successione le partecipazioni in data successiva al 1° gennaio 2002 ma entro il 30 settembre 2002. In sostan-

za si chiede se per effetto di tali eventi ha rilievo la circostanza che la data di acquisto viene fatta risalire a quella in cui le partecipazioni sono state acquistate dal donante o dal de cuius.

R. L'articolo 5, comma 1, della legge n. 448 del 2001 prevede che la rideterminazione dei valori di acquisto dei titoli, quote o diritti, non negoziati nei mercati regolamentati, possa essere effettuata dai possessori delle predette attività finanziarie alla data del 1° gennaio 2002. Se la donazione o la successione è intervenuta dopo tale data, non si può ritenere che, dal punto di vista giuridico, gli eredi ed i donatari fossero "possessori" delle partecipazioni al 1° gennaio 2002. Consentire la rivalutazione al soggetto che è diventato titolare del bene dopo il 1° gennaio 2002, vorrebbe dire porsi in contrasto con il dato letterale della disposizione e quindi con lo stesso presupposto soggettivo.

D'altra parte, in assenza di una specifica norma in tal senso, non si può sostenere che la successione e la donazione siano eventi idonei a far retroagire gli effetti traslativi alla data di acquisto da parte del donante o del de cuius.

Non sono, pertanto, applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 82, comma 5, del TUIR, che sono esclusivamente riferibili alla determinazione di plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni che l'erede o il donatario possiede al momento della cessione.

2.4 Affrancamento del disavanzo di fusione

D. Si chiede se nell'ipotesi in cui il contribuente ceda le partecipazioni per le quali è stato rideterminato il costo o valore di acquisto è consentito affrancare gratuitamente il disavanzo di fusione da parte del cessionario.

R. L'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 prevede che, in caso di fusione, i maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento delle azioni o quote si intendono fiscalmente riconosciuti fino a concorrenza dell'importo complessivo netto delle plusvalenze, diminuite delle eventuali minusvalenze, rilevanti in capo al cedente ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, nonché ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge finanziaria non hanno ad oggetto l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria ma consentono soltanto una rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al cedente, previo pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi commisurata al valore effettivo della partecipazione al 1° gennaio 2002.

Pertanto non trovando applicazione alcuna delle imposte indicate nell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 358 del 1997, il disavanzo da fusione che emerge in capo al cessionario per effetto dell'annullamento delle partecipazioni acquistate da un soggetto che ha proceduto alla rideterminazione del valore della partecipazione, non può essere riconosciuto ai fini fiscali.

2.5 Rilevanza delle minusvalenze

D. Si chiede se le eventuali minusvalenze derivanti dalla successiva cessione della partecipazione il cui valore è stato rideterminato possano essere portate in diminuzione delle plusvalenze successive ovvero se siano fiscalmente irrilevanti.

R. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge finanziaria 2002 prevede che la rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione secondo il valore derivante dalla perizia giurata di stima (e relativamente al quale è dovuta l'imposta sostitutiva) non consente, in caso di successiva cessione, il realizzo di minusvalenze sommabili algebricamente alle plusvalenze realizzate nei periodi successivi, ma non oltre il quarto. Ciò in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 82, commi 3 e 4, del T.U.I.R., in quanto il vantaggio derivante dal pagamento di un'imposta sostitutiva sul valore delle partecipazioni al 1° gennaio 2002 non può ulteriormente tradursi nell'utilizzo di successive minusvalenze ai fini dell'abbattimento delle plusvalenze effettivamente realizzate nei periodi d'imposta successivi (ma non oltre il quarto).

Si precisa inoltre che, in ogni caso, non rilevano le eventuali "minusvalenze" derivanti dall'applicazione del criterio di valorizzazione.

Circolare n. 12/E del 31 gennaio 2002

OGGETTO:

Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni in società non quotate.

**Articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Legge finanziaria 2002).**

Sintesi:

La circolare fornisce chiarimenti in merito all'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (c.d. legge finanziaria 2002), concernente la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni in società non quotate. La circolare, in particolare, approfondisce i seguenti aspetti:

- le differenze con l'analogo provvedimento contenuto nell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- i soggetti ai quali è rivolta la disposizione;
- i soggetti esclusi dall'ambito applicativo della norma in esame;
- l'ambito oggettivo di applicazione della norma e la precisazione della nozione di "mercati regolamentati";
- le modalità di rideterminazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni e le differenze rispetto alle previgenti disposizioni in materia di affrancamento;
- le caratteristiche della perizia di stima del patrimonio della partecipata;
- le modalità di pagamento dell'imposta sostitutiva;
- i casi in cui può essere utilizzato il nuovo valore di acquisto.

Testo:

Premessa

L'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) consente ai contribuenti che detengono titoli, quote o diritti, che non siano negoziati nei mercati regolamentati, di rideterminare i valori di acquisto degli stessi alla data del 1 gennaio 2002.

Il costo di acquisto "rideterminato", secondo le modalità contenute nel suddetto articolo 5, è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.).

In particolare, la disposizione in commento prevede che agli effetti della determinazione delle predette plusvalenze e minusvalenze, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore degli stessi a tale data.

Quest'ultimo valore è determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società (associazione o ente) rappresentativa della partecipazione, risultante da apposita perizia giurata di stima.

Per poter assumere il valore delle partecipazioni alla data del 1 gennaio 2002, il contribuente è tenuto al pagamento di un'imposta sostitutiva del 4 o del 2 per cento del predetto valore, a seconda che si tratti o meno di partecipazioni qualificate.

Come si ricorda, un'analoga possibilità era contenuta nell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nell'ambito delle disposizioni di carattere transitorio della riforma della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria attuata dallo stesso provvedimento.

Tuttavia, a differenza della norma in esame che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sull'intero valore assunto in luogo del costo, la precedente disciplina consisteva in vero e proprio "affrancamento" della plusvalenza maturata fino al 1 luglio 1998 (data di entrata in vigore della citata riforma), calcolata sulla differenza tra il valore assunto a tale data e il costo o valore d'acquisto.

1. Ambito soggettivo

La disposizione in esame è rivolta a tutti i contribuenti che alla data del 1 gennaio 2002 possiedono titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, indipendentemente dalla circostanza che essi siano rappresentativi di una partecipazione qualificata, così come definita dall'articolo 81, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., ovvero di una partecipazione non qualificata ai sensi della successiva lettera c-bis) della medesima disposizione.

Si tratta in sostanza di quei contribuenti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria e, quindi:

- le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività commerciali;
- le società semplici e le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del T.U.I.R.;
- i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.

La possibilità di rideterminare i valori di acquisto prescinde dal regime prescelto dal contribuente ai fini della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Pertanto possono avvalersi della disposizione sia i contribuenti che determinano l'imposta sostitutiva dovuta a norma dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, sia i contribuenti che optano per il regime del risparmio amministrato ovvero per il regime del risparmio gestito, disciplinati rispettivamente dall'articolo 6 e dall'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

I predetti contribuenti devono essere possessori dei titoli, quote o diritti a titolo di proprietà o essere titolari di altro diritto reale sugli stessi (usufrutto o nuda proprietà), alla data del 1 gennaio 2002.

Riguardo alla sussistenza del requisito temporale e alla determinazione del valore delle partecipazioni su cui esiste un diritto di usufrutto, si fa rinvio a quanto speci-

ficato nella circolare del Ministero delle finanze n. 16 del 10 maggio 1985.

Inoltre, in caso di acquisto di partecipazioni per effetto di donazioni o successioni intervenute dopo il 1 gennaio 2002, si ritiene che gli eredi e i donatari non possano essere considerati "possessori" delle partecipazioni a tale data. Consentire la rivalutazione al soggetto che è diventato titolare del bene dopo il 1 gennaio 2002, infatti, vorrebbe dire porsi in contrasto con il dato letterale della disposizione e quindi con lo stesso presupposto soggettivo. D'altra parte, in assenza di una specifica norma in tal senso, non si può sostenere che la successione e la donazione siano eventi idonei a far retroagire gli effetti traslativi alla data di acquisto da parte del donante o del de cuius.

Non sono, pertanto, applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 82, comma 5, del T.U.I.R., che sono esclusivamente riferibili alla determinazione di plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni che l'erede o il donatario possiede al momento della cessione.

Con particolare riferimento ai non residenti, rientrano tra i soggetti destinatari della disposizione in argomento quelli che realizzano redditi diversi di natura finanziaria imponibili nel territorio dello Stato.

Pertanto, sono esclusi - oltre che i soggetti che realizzano plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti negoziate in mercati regolamentati (cfr. art. 20, comma 1, lettera f), n.1), del T.U.I.R.) - quelli per i quali le plusvalenze non sono imponibili per effetto di apposite previsioni contenute nelle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito.

Non rientrano tra i soggetti destinatari della norma, inoltre, i possessori di partecipazioni relative ad imprese commerciali e i soggetti diversi dalle persone fisiche privi di soggettività tributaria. Si tratta, ad esempio, dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, del T.U.I.R..

Si ritengono, altresì, esclusi dall'ambito applicativo dell'articolo 5, sempre in quanto privi di soggettività ai fini tributari, i fondi pensione, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione, nonché i fondi d'investimento immobiliare.

2. Ambito oggettivo

La rideterminazione del valore di acquisto non è consentita per tutti gli strumenti finanziari rappresentativi di partecipazioni sociali posseduti dal contribuente alla data del 1 gennaio 2002. Infatti, la norma si applica esclusivamente ai titoli, alle quote e ai diritti, non negoziati nei mercati regolamentati.

A quest'ultimo proposito, si fa presente che per titoli, quote e diritti non negoziati si deve intendere quelli non quotati sia nei mercati regolamentati italiani sia in quelli esteri; nella nozione di "mercati regolamentati" vanno ricompresi non solo la borsa e il mercato ristretto, ma ogni altro mercato disciplinato da disposizioni normative, ossia tutti i mercati regolamentati di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (ora decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), nonché quelli di Stati appartenenti all'OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui

detti mercati hanno sede (cfr. circolare del Ministero delle finanze n. 165/E del 24 giugno 1998).

Con riferimento a tale requisito, si ritiene che potranno altresì avvalersi della norma in esame i soggetti che, al 1 gennaio 2002, risultino titolari di partecipazioni non quotate anche se, successivamente a tale data, sia stata deliberata l'ammissione alla quotazione delle partecipazioni. Al riguardo, infatti, si ricorda che, affinché un titolo possa ritenersi "negoziato in un mercato regolamentato", è necessario che le azioni risultino effettivamente negoziate nei mercati, non essendo sufficiente che la quotazione sia stata richiesta dalla società o semplicemente disposta dall'autorità di borsa (cfr. circolare del Ministero delle finanze n. 306/E del 23 dicembre 1996).

Per le stesse motivazioni, quindi, mentre si deve ritenere possibile la rideterminazione del valore delle partecipazioni, titoli o diritti per i quali sia stata disposta la revoca dalla negoziazione nei mercati regolamentati sempreché, ovviamente, tale evento sia intervenuto antecedentemente alla data del 1 gennaio 2002, non è possibile procedere all'applicazione della norma per le partecipazioni, titoli e diritti sospesi dalla negoziazione. In quest'ultimo caso, infatti, occorre considerare che il provvedimento di sospensione dalla negoziazione nei mercati regolamentati ha natura temporanea e non incide sulla natura di "titolo quotato".

L'ambito oggettivo della norma, inoltre, si estende - oltre che alle partecipazioni rappresentate da titoli (quali le azioni) - alle quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quali le quote di Srl), nonché ai diritti o ai titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (quali i diritti di opzione, i warrant e le obbligazioni convertibili in azioni). In ogni caso, deve trattarsi di diritti o titoli non quotati, anche se attribuiscono al possessore il diritto di acquistare partecipazioni negoziate nei mercati.

In analogia con quanto precisato nella citata circolare n. 165/E del 1998 relativamente all'affrancamento previsto dal regime transitorio di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, il contribuente può procedere alla rideterminazione del valore di acquisto anche solo per una parte della partecipazione detenuta.

Pertanto, si ritiene che, in caso di possesso di una partecipazione qualificata, sia consentito rideterminarne il valore limitatamente alla quota parte rappresentativa di una partecipazione non qualificata. Tuttavia, in tal caso, l'imposta sostitutiva è comunque dovuta nella misura del 4 per cento, in quanto la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 5 commisura l'imposta non già all'entità della partecipazione della quale si intende adeguare il costo di acquisto, ma all'entità dell'intera partecipazione posseduta dal contribuente alla data del 1 gennaio 2002.

Si fa presente, inoltre, che qualora i titoli, le quote o i diritti siano stati acquistati in epoche diverse, ai fini dell'individuazione di quelli per i quali è rideterminato il costo o il valore di acquisto, si devono considerare valorizzati i titoli, le quote o i diritti acquisiti per ultimi.

3. Modalità di rideterminazione del costo o valore di acquisto

La disposizione in commento prevede che l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 4 per cento per la valorizzazione di partecipazioni che risultano qualificate ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del T.U.I.R. alla data del 1 gennaio 2002 e nella misura del 2 per cento per la valorizzazione di partecipazioni che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis).

Pertanto, per determinare l'aliquota di imposta applicabile occorre far riferimento esclusivamente all'entità della partecipazione posseduta alla data del 1 gennaio 2002, senza tener conto delle cessioni effettuate nei dodici mesi precedenti. Cio' in quanto - non trattandosi di una fattispecie assimilabile alle cessioni a titolo oneroso - la norma richiede la verifica del possesso qualificato o meno, ossia del superamento delle percentuali di diritti di voto e di partecipazione indicate nel citato articolo 81, comma 1, lettera c), del T.U.I.R. ad una data prestabilita.

Ai fini dell'applicazione della norma in commento, il valore delle partecipazioni alla data del 1 gennaio 2002 è determinato sulla base della corrispondente frazione di patrimonio netto della società, ente o associazione partecipata, calcolato sulla base di una perizia giurata di stima.

Rispetto alle previgenti disposizioni in materia di affrancamento, non sussiste la possibilità di avvalersi del valore della frazione del patrimonio netto della società partecipata determinato sulla base delle risultanze contabili, in quanto tale patrimonio deve necessariamente essere valutato con perizia giurata.

Come specificato dall'articolo 5, comma 1, detta perizia deve essere redatta, con le responsabilità sancite dall'articolo 64 del codice di procedura civile, esclusivamente da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. La relazione giurata di stima deve essere riferita all'intero patrimonio sociale.

Si fa presente che, al fine della rideterminazione dei valori di acquisto, non è sufficiente la semplice redazione della perizia, ma è necessario che la perizia sia stata sottoposta a giuramento.

In ogni caso, la redazione della perizia e il suo giuramento devono essere necessariamente effettuati entro il termine del 30 settembre 2002 e comunque prima dell'eventuale cessione della relativa partecipazione.

La perizia, i dati dell'estensore della stessa e il codice fiscale della società periziata devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria. Non è, quindi, necessario che i predetti dati siano indicati nella dichiarazione dei redditi della società.

Va, inoltre, precisato che nell'ipotesi in cui la relazione sia predisposta per conto della società, la stessa disposizione al comma 5 stabilisce che la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa della società o ente in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi.

La norma specifica ulteriormente che qualora, invece, la perizia sia predisposta per conto dei soci, la relativa spesa sostenuta aumenta il costo rivalutato delle partecipazioni.

4. Pagamento dell'imposta sostitutiva

Il versamento dell'imposta sostitutiva del 4 o del 2 per cento va effettuato dal contribuente entro il 30 settembre 2002 con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

è consentito rateizzare l'imposta dovuta fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dal 30 settembre 2002, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento annuo.

Anche le ricevute di pagamento, così come la perizia giurata di stima, devono essere conservate dal contribuente per essere eventualmente esibite o trasmesse su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

A differenza dell'affrancamento disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, non è previsto dall'articolo 5 in commento che l'intermediario possa procedere, su incarico del contribuente, alla liquidazione e al versamento dell'imposta sostitutiva.

5. Determinazione delle successive plusvalenze

Il valore "rideterminato" è utilizzato in occasione del realizzo delle plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del T.U.I.R., ossia in caso di cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e di partecipazioni non qualificate, sempreché sia stata corrisposta l'imposta sostitutiva dovuta, rispettivamente, nella misura del 4 o del 2 per cento, entro il termine ultimo previsto dalla norma.

Si ricorda che sono considerate cessioni a titolo oneroso le compravendite (sia a pronti che a termine) e le permutate e che, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del T.U.I.R., le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso si applicano anche agli atti che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e ai conferimenti in società.

Il valore "rideterminato" non può, invece, essere utilizzato ai fini della determinazione di redditi di capitale. È il caso, ad esempio, dei proventi percepiti per effetto del rimborso di partecipazioni o di altri investimenti aventi natura partecipativa, a seguito di recesso o esclusione del socio o della liquidazione della società (v. art. 44, comma 3, del T.U.I.R.), in quanto le lettere c) e c-bis) dell'articolo 81, a differenza della successiva lettera c-ter), non comprendono tra i presupposti di realizzo delle plusvalenze anche il rimborso di partecipazioni.

Infine, si ritiene opportuno precisare che l'utilizzo del costo rivalutato sulla base della disposizione in commento non può produrre gli ulteriori effetti previsti dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante il regime dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di società.

In particolare, la predetta disposizione stabilisce che, in caso di fusione, i maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento delle azioni o quote si intendono fiscalmente riconosciuti, fino a concorrenza dell'importo complessivo netto delle

plusvalenze, diminuite delle eventuali minusvalenze, rilevanti in capo al cedente ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 2 marzo 1991, n. 102, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Invece, occorre considerare che la norma contenuta nell'articolo 5 in commento - a differenza di quanto previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997 - non ha ad oggetto l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in quanto consente soltanto una rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al cedente, previo pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi commisurata al valore effettivo della partecipazione al 1 gennaio 2002.

Non trovando, quindi, applicazione alcuna delle imposte indicate nel suddetto articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 358 del 1997, il disavanzo da fusione che emerge in capo al cessionario per effetto dell'annullamento delle partecipazioni acquistate da un soggetto che ha proceduto alla rideterminazione ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 448 del 2001, non può essere riconosciuto ai fini fiscali.

Nel caso in cui il contribuente abbia optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze che si realizzano per effetto della successiva cessione delle partecipazioni il cui valore di acquisto è stato rideterminato, il comma 7 dell'articolo 5 in esame specifica che gli intermediari tengono conto del nuovo valore in luogo del costo di acquisto.

A tal fine il contribuente deve preventivamente fornire all'intermediario la copia della perizia giurata, unitamente ai dati dell'estensore della stessa e al codice fiscale della società periziata.

Al riguardo, si ritiene che si possa utilizzare in ogni caso il costo rivalutato, anche se l'imposta sostitutiva dovuta non sia stata ancora versata, sempreché la cessione sia stata effettuata in data successiva a quella di redazione della perizia giurata di stima.

La partecipazione sulla quale è dovuta l'imposta sostitutiva si considera acquisita il 1 gennaio 2002, indipendentemente dalla data del pagamento dell'imposta. Pertanto, nell'ipotesi in cui in data successiva non siano state acquisite altre partecipazioni, ai sensi del comma 1-bis) dell'articolo 81 del T.U.I.R., in caso di cessione si considera ceduta per prima la partecipazione il cui costo è stato rivalutato.

Infine, si sottolinea che, sulla base di quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 5, l'assunzione del valore "rideterminato" - in luogo del costo o valore di acquisto - non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del T.U.I.R.. Tale assunto sta a significare che, in occasione delle successive cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti.

Pertanto, l'assunzione del valore delle partecipazioni alla data del 1 gennaio 2002 non può tradursi nell'utilizzo di successive minusvalenze che avrebbero consentito al contribuente di abbattere, fino a concorrenza, le plusvalenze effettivamente realizzate nei periodi d'imposta successivi (ma non oltre il quarto).

Inoltre, è appena il caso di precisare che non rilevano in ogni caso le eventuali minusvalenze derivanti dall'applicazione del suddetto criterio di valorizzazione.

Circolare n. 47/E del 5 giugno 2002

OGGETTO:

Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni in società non quotate. Articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002). Ulteriori chiarimenti.

Testo:

Come noto, l'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) consente ai contribuenti che detengono titoli, quote o diritti, che non siano negoziati nei mercati regolamentati, di rideterminare i valori di acquisto degli stessi alla data del 1 gennaio 2002.

In particolare, la disposizione in commento prevede che, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore degli stessi a tale data.

Quest'ultimo valore è determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società (associazione o ente) rappresentativa della partecipazione, risultante da apposita perizia giurata di stima.

Per poter assumere il valore delle partecipazioni alla data del 1 gennaio 2002, il contribuente è tenuto al pagamento di un'imposta sostitutiva del 4 o del 2 per cento del predetto valore, a seconda che si tratti o meno di partecipazioni qualificate.

Il valore "rideterminato" è utilizzato per determinare le plusvalenze realizzate in occasione della cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e di partecipazioni non qualificate, sempreché sia stata corrisposta l'imposta sostitutiva dovuta, rispettivamente, nella misura del 4 o del 2 per cento, entro il termine ultimo previsto dalla norma (30 settembre 2002).

Nel caso in cui il contribuente abbia optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 tramite un intermediario abilitato, il comma 7 dell'articolo 5 in esame specifica che gli intermediari tengono conto del nuovo valore in luogo del costo di acquisto.

A tal fine, il contribuente deve preventivamente fornire all'intermediario la copia della perizia giurata, unitamente ai dati dell'estensore della stessa e al codice fiscale della società periziata.

Al riguardo, considerato che la norma richiede espressamente che la predisposizione della perizia debba essere effettuata prima della cessione della relativa partecipazione esclusivamente con riferimento alla suddetta ipotesi in cui il contribuente si avvale di un intermediario ai fini del pagamento della relativa imposta sostitutiva, si precisa che tale condizione non sia necessaria per i contribuenti che versano l'imposta sui redditi diversi di natura finanziaria in sede di presentazione

della dichiarazione dei redditi.

In quest'ultimo caso, infatti, la predisposizione della perizia necessaria ai fini della rideterminazione del costo o del valore della partecipazione, puo' essere effettuata anche entro il termine ultimo del 30 settembre 2002, e, quindi, in tempo utile per il pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.